

N. 03270/2009 REG.SEN.  
N. 00510/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 510 del 2003, proposto da:  
Lasagna Alessandro, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Batini, Giorgio Losano, Cristina Ciari e Fabio Ravera Leggiero, con domicilio eletto presso l'avv. Giorgio Losano in Torino, via Avogadro, 11;

***contro***

Comune di Silvano d'Orba, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Ponte, con domicilio eletto presso l'avv. Marina Rozzio in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 42;

***per l'annullamento***

del provvedimento del 3.1.2003, prot. 17, del Responsabile del Servizio del Comune di Silvano d'Orba, Provincia di Alessandria, Arch. Maura Leoncini, notificato al ricorrente il 4.1.2003, avente ad oggetto l'ordinanza dell'Amministrazione comunale, rivolta al ricorrente, di provvedere alla "immediata rimozione del materiale abusivamente collocato sull'area

pubblica antistante i lavatoi comunali" con termine sino al 7.1.2003 e contestuale mandato al personale dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune di Silvano d'Orba di provvedere alla rimozione del suddetto materiale "qualora lo stesso non sia stato rimosso entro il termine sopra indicato",

nonché per l'annullamento

di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Silvano D'Orba;

Vista l'ordinanza istruttoria n. 56 del 5 giugno 2009;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/11/2009 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

La controversia introdotta in giudizio dall'odierno ricorrente trae origine dai lavori di manutenzione straordinaria dei lavatoi pubblici che il Comune di Silvano d'Orba ha intrapreso nel 2002.

Ritenendo che detti lavori avrebbero interessato anche una piccola porzione di terreno di sua proprietà, posta a lato dell'edificio dei lavatoi, il signor Alessandro Lasagna chiedeva di visionare il progetto, ma l'istanza era respinta dal Comune per incompletezza.

Con lettera del 12 dicembre 2002, l'attuale ricorrente contestava al Comune la pretesa incidenza dei lavori sul terreno di sua proprietà e, con successiva

lettera del 29 dicembre 2002, informava l'ente locale di aver collocato un divieto di accesso al fondo in questione.

Con atto del funzionario responsabile del servizio prot. n. 17 del 3 gennaio 2003, il Comune di Silvano d'Orba, accertato che sull'area controversa, costituente asserita pertinenza dei lavatoi, era stato collocato un bancale avente dimensioni di 1 m. x 1 m. e altezza di 1 m. circa, recante la scritta "divieto di accesso P.P.", ne ordinava l'immediata rimozione in quanto la sua presenza impediva l'esecuzione dei lavori appaltati.

L'interessato non ottemperava e, con lettera del 4 gennaio 2003, contestava il provvedimento, ribadendo la proprietà dell'area.

L'ordinanza era eseguita d'ufficio e, nel prosieguo dei lavori, nella porzione di terreno in contestazione veniva collocata una panchina in muratura ed eretto un piccolo muro.

Con il ricorso giurisdizionale in trattazione, l'esponente contesta la legittimità dell'ordine di rimozione suindicato, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I) "Eccesso di potere per completo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta illegittimità del provvedimento del quale si eccepisce inoltre la nullità per difetto formale".

Il dedotto vizio di legittimità per travisamento fattuale riguarda l'individuazione dell'area sulla quale era stato posto il materiale che, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune di Silvano d'Orba, appartenerebbe al ricorrente.

II) "Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste".

La censura si riferisce alla parte dell'ordinanza con cui il destinatario viene invitato a presentare idoneo progetto per la riparazione del tetto della cascina di proprietà, adiacente ai lavatoi, in ragione della pericolosità delle

sue condizioni, “dimenticando” che il ricorrente aveva provveduto in tal senso fin dal 24 settembre 2002, con istanza respinta dallo stesso Comune di Silvano d’Orba.

Nel contesto del ricorso, inoltre, l’esponente denuncia anche la pretesa nullità del provvedimento impugnato, siccome carente del numero d’ordine e dell’indicazione della data di nascita del destinatario.

Sulla scorta di tali censure, l’esponente insta conclusivamente per l’annullamento del provvedimento impugnato e per la condanna del Comune intimato a rimettere in loco il materiale rimosso nonché a ripristinare lo stato dei luoghi antecedente l’esecuzione dei lavori.

Con memoria depositata il 16 marzo 2009, il ricorrente articolava ulteriormente le proprie tesi, fornendo precisazioni di fatto circa lo stato dei luoghi.

Con ordinanza collegiale n. 56 del 5 giugno 2009, considerata l’esigenza di acquisire ulteriori elementi atti ad accertare l’effettiva titolarità del diritto di proprietà sull’area controversa, la Sezione disponeva l’espletamento di una verifica tecnica, ai sensi dell’art. 44 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, affidando al Presidente del Collegio dei geometri di Torino e provincia l’incarico di individuare il professionista.

Fra individuato a tal fine, con lettera del Presidente del Collegio in data 11 giugno 2009, il geom. Marco Bianchin di Torino.

Si costituiva in giudizio, con atto depositato il 24 settembre 2009, il Comune di Silvano d’Orba che, con successiva memoria, articolava nel merito le proprie difese.

Il verificatore dava regolare esecuzione all’incarico conferitogli, depositando agli atti del giudizio, in data 4 novembre 2009, la relazione conclusiva delle operazioni svolte.

Chiamato alla pubblica udienza del 19 novembre 2009, infine, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

## DIRITTO

1) E' controversa, nel presente giudizio, la legittimità del provvedimento prot. n. 17 del 3 gennaio 2003, con cui il funzionario responsabile del servizio del Comune di Silvano d'Orba ha ordinato al signor Alessandro Lasagna, odierno ricorrente, di rimuovere il materiale abusivamente collocato nell'area pubblica antistante i lavatoi comunali, in quanto detto materiale impediva l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria appaltati dal Comune.

Il materiale oggetto del provvedimento impugnato era rappresentato da un bancale avente dimensioni di 1 m. x 1 m. e altezza di 1 m. circa, recante la scritta "divieto di accesso P.P.", ed era stato collocato dal ricorrente che riteneva di avere l'esclusiva proprietà dell'area interessata dai lavori.

E' contestata anche la legittimità dell'ulteriore statuizione contenuta nel provvedimento impugnato, con la quale il responsabile del servizio, accertata la pericolosità del tetto della cascina di proprietà del ricorrente, ubicata in area limitrofa, lo invitava a presentare idoneo progetto per il suo ripristino.

2) Prima di vagliare il merito del ricorso, occorre soffermarsi sulle questioni di rito sollevate nelle memorie difensive della parte ricorrente la quale contesta la tempestività della costituzione in giudizio del Comune di Silvano d'Orba.

Osserva il deducente, a tale riguardo, che il ricorso era stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 21 maggio 2009 e che l'ordinanza istruttoria ivi disposta non avrebbe consentito la costituzione tardiva del Comune, atteso che la successiva udienza del 19 novembre 2009 era stata

fissata solo per discutere quanto rilevato dal verificatore.

Per tale ragione, il ricorrente dichiara di non accettare il contraddittorio con il Comune e chiede che la costituzione di quest'ultimo venga dichiarata inammissibile.

Il rilievo non ha pregio e deve essere disatteso.

L'articolo 23, comma 4, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, richiamato dal ricorrente a sostegno della propria tesi, prevede che "le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni".

Tale disposizione, peraltro, non impedisce la successiva costituzione dell'amministrazione intimata nel caso in cui all'esito dell'udienza, come avvenuto nella fattispecie, il Collegio non definisca la causa, ma disponga incumbenti istruttori con ordinanza, contestualmente fissando una nuova udienza pubblica per il prosieguo del giudizio, né preclusioni in tal senso si riscontrano in alcuna altra disposizione della legge regolatrice del giudizio amministrativo.

Si consideri, inoltre, che la pretesa tardività della costituzione del Comune non ha comportato alcun pregiudizio per la posizione del ricorrente, avendo questi potuto prendere visione degli scritti difensivi e dei documenti prodotti dalla controparte entro lo spatium temporis previsto dal suindicato comma 4 nonché esporre le proprie repliche o precisazioni durante l'udienza pubblica del 19 novembre 2009.

3) Venendo al merito del ricorso, va esaminata per prima la censura (non dedotta come specifico motivo di gravame, ma desumibile comunque dai contenuti dell'atto introduttivo del giudizio) inerente la pretesa nullità del provvedimento impugnato che risulterebbe privo del numero d'ordine e dell'indicazione della data di nascita del destinatario.

La censura è priva di qualsiasi fondamento.

Quanto al primo aspetto, si rileva che il provvedimento impugnato indica regolarmente i propri estremi (numero di protocollo e data) e che la carenza denunciata dal ricorrente, anche laddove esistente, potrebbe al limite configurarsi come causa di semplice irregolarità dell'atto, non certo di illegittimità e tantomeno di nullità.

Neppure la mancata indicazione della data di nascita del destinatario dell'ordinanza ne inficia la legittimità, in assenza di contestazioni circa la sua identificazione o la regolarità della notifica attraverso la quale l'atto ha raggiunto il suo scopo.

4) Con il primo motivo di ricorso, viene introdotta la questione centrale del giudizio, inerente la proprietà dell'area nella quale era stato collocato il materiale di cui viene ordinata la rimozione.

Sostiene l'esponente che detta area, immediatamente adiacente i lavatoi pubblici, sarebbe di sua esclusiva proprietà, in quanto non compresa nel risalente atto di donazione con cui i suoi avi avevano disposto dell'edificio dei lavatoi in favore del Comune di Silvano d'Orba, e non avrebbe potuto legittimamente essere interessata dai lavori di manutenzione straordinaria intrapresi dal Comune medesimo.

La mancanza del fondamentale presupposto di fatto del provvedimento impugnato, ossia la proprietà pubblica dell'area, ne comporterebbe l'illegittimità.

Per acquisire elementi certi di valutazione, il Collegio ha disposto, come accennato in premessa, una verifica tecnica.

Il verificatore ha regolarmente espletato il proprio incarico, attraverso un sopralluogo eseguito in contraddittorio con le parti e la minuziosa disamina della documentazione fornita dalle parti e reperita presso il Comune.

Considerata la completezza degli accertamenti posti in essere dal professionista e l'assenza di errori logici, devono essere recepite, pertanto, le conclusioni da questi esposte nella relazione conclusiva del 3 novembre 2009.

In forma necessariamente sintetica, si rileva che il verificatore ha, in primo luogo, accertato che l'area contestata, pur nelle sue ridottissime dimensioni, può essere suddivisa in due parti distinte: la prima posta immediatamente a confine dell'edificio dei lavatoi e la seconda, di maggiore ampiezza, costituita dal terreno di copertura dell'ex rio Freddo.

Per quanto concerne la prima porzione di terreno, il verificatore ne afferma recisamente, sulla base della documentazione esistente, la proprietà pubblica e la circostanza appare sostanzialmente incontestata.

La proprietà della seconda porzione, invece, è rivendicata dal ricorrente sul rilievo che la stessa costituirebbe pertinenza dell'attiguo edificio rurale di sua proprietà, pervenutogli in eredità dal padre.

La circostanza, però, è smentita dal verificatore il quale evidenzia come la superficie del fabbricato rurale indicata nell'estratto di mappa catastale e nei progetti municipali sia tale da non poter comprendere anche l'area in questione.

Sulla base di questo fondamentale rilievo (e di altre considerazioni che, per brevità, si omette di riferire), il verificatore perviene alla conclusione che anche la porzione di terreno a copertura dell'ex rio Freddo costituisca proprietà demaniale, pur precisando che sulla stessa si riscontra un "diritto d'uso" del signor Alessandro Lasagna.

Quest'ultima considerazione, peraltro, non può essere valorizzata ai fini del decidere, poiché l'utilizzo del bene da parte dell'odierno ricorrente non si è certamente fondato su formali atti di concessione da parte del Comune



proprietario (risulta agli atti del Comune, in tal senso, una richiesta di concessione del signor Sebastiano Lasagna, dante causa del ricorrente, ma non vi è traccia di atti di assenso), ma sulla semplice tolleranza del medesimo ente locale che non è idonea a generare posizioni giuridiche meritevoli di tutela.

Dall'accertamento della proprietà comunale di entrambe le porzioni di terreno di cui si compone l'area contestata, deriva l'immediata diagnosi di infondatezza della censura dedotta dal ricorrente, poiché, in disparte l'esatta collocazione del bancale oggetto del provvedimento impugnato, non vi è dubbio che il privato non potesse vantare pretese di sorta sul fondo in cui il materiale medesimo insisteva e, per contro, che il Comune di Silvano d'Orba fosse pienamente legittimato a pretendere la rimozione di tale materiale, onde eseguire i lavori precedentemente appaltati.

5) Il secondo motivo di ricorso investe un contenuto secondario del provvedimento impugnato che, dopo aver ordinato la rimozione del bancale, invita il signor Alessandro Lasagna a presentare un progetto per l'esecuzione dei lavori di ripristino del tetto della cascina di sua proprietà, limitrofa all'area dei lavatoi, essendo tale parte del manufatto in condizioni di pericolosità.

L'esponente denuncia il carattere contraddittorio e illogico di tale statuizione, in ragione del fatto che, pochi mesi prima, egli avrebbe presentato il progetto in questione, ma lo stesso era stato respinto dal Comune: la circostanza avrebbe reso necessaria l'installazione del bancale indicante il divieto di accesso, proprio per evitare che il tetto pericolante potesse provocare danni alle persone che si fossero introdotte nell'area.

Ciò premesso, e a prescindere da ogni considerazione in ordine al carattere effettivamente lesivo della statuizione contestata, ci si può limitare ad

evidenziare l'assoluta infondatezza in fatto del rilievo, dal momento che l'istanza edificatoria cui fa riferimento il ricorrente non concerneva i lavori di ripristino del tetto della sua cascina, ma solo interventi asseritamente strumentali all'esecuzione dei lavori, quali l'apertura di un portone e la realizzazione di una passerella carraia al di sopra della porzione di copertura dell'ex rio Freddo.

6) Per tali motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il Collegio ravvisa, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19/11/2009 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO